Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 14 del 17 gennaio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 gennaio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.1.202/141156 in data 8 ottobre 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Il Ministro: SPATARO

AVVISO-PROGRAMMA

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottocento posti di cantoniere in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Firenze (con assegnazione alla Divisione lavori di Pisa)	posti	50
Compartimento di Genova	»	50
Compartimento di Milano	»	340
Compartimento di Torino	»	260
Compartimento di Trieste	»	100
Totale . . .	posti	800

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

2. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

3. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello allegato *A*.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il Compartimento per il quale intendono concorrere, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 2;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze Armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine e per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato di nove anni per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite di anni 30 è elevato fino a quarantacinque anni anche per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai Direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

5. I concorrenti che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata al punto 3 del presente bando.

6. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avrà luogo la prova scritta, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del Diretore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

L'Azienda non assume ovviamente alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero per qualsiasi altro motivo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità, non scaduti di validità.

7. I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 14, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 7.

8. Il Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina delle Commissioni verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca sarà aggregato alla Commissione esaminatrice, soltanto per detta prova, un funzionario competente dell'Azienda o un professore abilitato all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

9. Gli esami obbligatori consisteranno:

a) in un breve dettato in lingua italiana;

b) in una prova pratica di lavori all'armamento come appresso specificato, della durata di almeno tre ore:

1. *Lavori con impiego di pale e forconi*:

scopertura del binario, ricopertura e profilatura della massicciata;

carico e scarico di pietrisco e terra da carri ferroviari.

2. *Lavori con impiego di chiavi di vario tipo*:

rimozione organi di attacco di un binario;

toglimento d'opera di piastre e piastrini di vario tipo, smontaggio di ganasce;

applicazione di piastre e piastroni di vario tipo, rimontaggio di ganasce.

3. *Lavorazioni del legname con impiego di trivelle, asce e mazze*:

spianatura con l'ascia del piano di appoggio, foratura con la trivella, otturazione fori con cavicchi e lavori complementari (spalmatura con olio di catrame).

4. *Lavori con impiego del piccone*:

rincalzatura delle traverse.

5. *Lavori con impiego di palanchini*:

spostamento laterale del binario;

c) in una prova orale consistente in:

lettura corrente di qualche facile brano e spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e geometria elementare;

nozioni elementari sul segnalamento per la sola parte che riguarda il personale di linea.

10. Per ogni prova obbligatoria, ciascuna Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti 10
prova pratica	» 10
prova orale	» 10

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno ottenuto almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

La prova facoltativa di lingua tedesca, alla quale saranno ammessi soltanto i concorrenti dichiarati idonei, consisterà nella traduzione scritta, dall'italiano al tedesco, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la piena conoscenza della lingua tedesca.

Per tale prova, la Commissione disporrà, complessivamente, di: punti 0,50 per l'esame scritto e punti 0,50 per l'esame orale.

Per la valutazione della prova di lingua tedesca, il candidato deve riportare almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale; se il candidato stesso riporta il punto di almeno 0,40 in ciascun esame, concorre inoltre alla riserva dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

11. I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nella nomina.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) un punto per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6,01 a 6,50	. . . punti	0,10
media dei voti da 6,51 a 7	. . . »	0,20
media dei voti da 7,01 a 7,50	. . . »	0,30
media dei voti da 7,51 a 8	. . . »	0,50
media dei voti da 8,01 a 9	. . . »	0,75
media dei voti superiore a 9	. . . »	1 —

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

B) quattro punti, al massimo, per la valutazione degli altri titoli professionali con i seguenti criteri:

a) 0,20 per l'idoneità riportata in uno o più pubblici concorsi ferroviari o di altre Amministrazioni statali;

b) 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in qualsiasi mansione alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, e in qualità di coadiutore o sostituto assuntore o comunque alla dipendenza di ditte appaltatrici di servizi ferroviari;

c) 0,50 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in lavori al binario alla dipendenza di ditte appaltatrici per conto delle Ferrovie dello Stato con riguardo alla qualità del servizio stesso.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), sono cumulabili tra loro: complessivamente non si possono superare i previsti quattro punti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punti 0,10 per ogni anno di servizio prestato in assuntorie delle categorie *A*), *B*), *C*), *D*);

punti 0,25 per ognuna delle abilitazioni od idoneità seguenti:

condotta carrelli;
scorta carrelli;
servizi di vigilanza.

12. La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova facoltativa di lingua tedesca nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titolo, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria compartimentale con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestano la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1960, il 5 % dei posti messi a concorso è riservato agli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai cantonieri e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del presente bando di concorso il 45° anno di età.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 2 % dei posti assegnati a ciascun compartimento è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a detta percentuale risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore all'unità, verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima; se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al presente concorso, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova facoltativa di lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi concorreranno alla riserva di cui al comma precedente: dovranno, però, dimostrare mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana, esame che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini del punteggio complementare con un massimo di punti di 0,50 per l'esame scritto e di punti 0,50 per l'esame orale. Tale prova di esame, che consisterà in un breve dettato e in una conversazione, sarà valutata soltanto se il candidato avrà riportato almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

13. Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'ac-

certamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, saranno invitati dall'Azienda a far pervenire non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti Autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) (estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva », su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)*, del presente punto, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

14. I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 13 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 7 del presente bando.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dall'esito della visita medica.

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione; a tal fine, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire alla segreteria compartimentale ove hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso apposita istanza in carta legale da L. 100 corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 6.

15. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire a spostamenti da un compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero dei vincitori quando in qualche compartimento non si riesca a coprire i posti messi a concorso.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aspiranti dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di cantoniere in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata al conseguimento della idoneità, durante il periodo di prova, ai servizi di vigilanza.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale, previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto e riportare l'idoneità ai servizi di vigilanza di cui al quinto comma del presente punto. I vincitori del presente concorso dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo di prova non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

16. I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Il Ministro: SPATARO

Su carta da bollo da L. 100 ALLEGATO A

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato
(1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il (3) . . . . . . a . . . . (provincia di . . . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 12 ottobre 1960,

relativo al concorso a ottocento posti di cantoniere in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (4).

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di . . . . per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita presso la scuola . . . . (indicare quale), in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (6).

(7) . . . .

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Sede del compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello.

(3) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di lingua tedesca dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta.

(5) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(7473)

Concorso per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.1.202/141156 in data 8 ottobre 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Il Ministro: SPATARO

AVVISO-PROGRAMMA

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Ancona	posti	50
Compartimento di Bari	»	30
Compartimento di Bologna	»	120
Compartimento di Cagliari	»	20
Compartimento di Firenze	»	115
Compartimento di Genova	»	105
Compartimento di Milano	»	270
Compartimento di Napoli	»	40
Compartimento di Palermo	»	130
Compartimento di Reggio Calabria	»	75
Compartimento di Roma	»	110
Compartimento di Torino	»	145
Compartimento di Trieste	»	65
Compartimento di Venezia	»	50
Uffici di Verona	»	75
	Totale posti	1.400

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

2. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale o di altro titolo equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore dovranno presentare anche quello richiesto, ai fini della valutazione di cui al punto 11 seguente.

3. Gli aspiranti dovranno spedire a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il Compartimento per il quale intendono concorrere, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 2;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima:

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine ed altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, e per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato di nove anni per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a quarantacinque anni, rienendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite di età è elevato fino a 45 anni anche per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, dellea Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai Direttori Compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

5. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), di telegrafia e di dattilografia, debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata al punto 3 del presente bando.

6. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

L'Azienda non assume ovviamente alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, ovvero per qualsiasi altro motivo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità, non scaduti di validità.

7. I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche

con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 diottrie o —5 diottrie purchè la differenza tra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 14, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 7.

8. Il Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui allo art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716 modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1950, n. 3746.

Per l'espletamento degli esami facoltativi, saranno aggregati a ciascuna Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda o professori abilitati all'insegnamento.

Il provvedimento di nomina delle Commissioni verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

9. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A).

Alle prove facoltative di cui al punto 5 del presente bando, saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

I candidati che, per aver dimostrato la piena conoscenza della lingua tedesca abbiano riportato un punteggio non inferiore a 0,40 in ciascuna delle relative prove, concorreranno inoltre alla riserva dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507.

La prova facoltativa di telegrafia consisterà nella trasmissione e ricezione su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

Le dette prove facoltative saranno prese in considerazione solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

10. Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuna Commissione esaminatrice è il seguente:

Composizione in italiano	punti	10
Problema	»	10
Prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie, verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione, la Commissione disporrà complessivamente:

di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco);

di punti 0,50 per la prova di telegrafia;

di punti 0,30 per la prova di dattilografia.

Per la valutazione delle prove di lingue, il candidato deve riportare almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 allo esame orale.

11. I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, i documenti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nella nomina.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di cinque punti, così suddivisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6,01 a 6,50	punti	0,25
media dei voti da 6,51 a 7	»	0,75
media dei voti da 7,01 a 7,50	»	1,25
media dei voti da 7,51 a 8	»	1,75
media dei voti da 8,01 a 9	»	2,25
media dei voti superiore a 9	»	3,00

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,50 al massimo per la valutazione del diploma di istituto di istruzione di 2° grado, assegnati col seguente criterio:

media dei voti da 6 a 6,50	punti	0,20
media dei voti da 6,51 a 7,50	»	0,30
media dei voti da 7,51 a 8	»	0,40
media dei voti superiore a 8	»	0,50

b) punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado oltre quello di cui alla precedente lettera *a*);

c) punti 0,25 per ogni abilitazione conseguita alle gestioni viaggiatori-bagagli, merci, telegrafo e movimento a favore dei candidati già alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

d) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato o nei reparti ferrovieri del Genio - esercizio linee ferroviarie in mansioni di livello pari o superiori a quelle previste per la qualifica di assistente di stazione;

e) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di assistente di stazione;

f) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici o privati in mansioni non inferiori a quelle previste per il personale esecutivo degli uffici.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono cumulabili fra loro; complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

Inoltre in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso, sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punti 0,10 per ogni anno di servizio prestato;

punti 0,25 per ognuna delle abilitazioni ai servizi di stazione conseguite (gestioni viaggiatori-bagagli, merci, telegrafo e movimento) come per i candidati di cui alla precedente lettera *c*).

12. La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nello ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria compartimentale con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1960, il 5% dei posti messi a concorso è riservato agli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dagli assistenti di stazione, e oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del presente bando di concorso, il 45° anno di età.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1395, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 15% dei posti assegnati agli Uffici di Verona e il 2% dei posti assegnati a ciascun Compartimento, è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a dette percentuali risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore alla unità, verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima; se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al presente concorso, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova facoltativa di lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi concorreranno alle riserve di cui al comma precedente: dovranno, però, dimostrare mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana, esame che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini del punteggio complementare con un massimo di punti 0,50 per l'esame scritto e di punti 0,50 per l'esame orale.

Tale prova di esame, che consisterà in un tema scritto e in una conversazione, sarà valutata soltanto se il candidato avrà riportato almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

13. Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è *cittadino italiano*;

e) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare;

ufficiali in congedo ed in servizio: estratto dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del «foglio matricolare» provvisto di bollo da L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva» su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100;

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere *in data non anteriore a tre mesi* a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il titolo di studio ove non lo abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato *deve far pervenire nel suindicato termine di trenta giorni*, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

14. I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 13 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 7 del presente bando.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/20795 intestato alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica.

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione: a tal fine, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire alla segreteria compartimentale ove hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso, apposita istanza in carta legale da L. 100 corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 6.

15. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero dei vincitori quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire i posti messi a concorso.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aspiranti dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di assistente di stazione in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata al conseguimento della idoneità nei prescritti esami di abilitazione alla gestione viaggiatori e bagagli, merci e telegrafo che gli interessati dovranno sostenere durante il periodo di prova.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto e riportare l'idoneità negli esami di abilitazione di cui al quinto comma del presente punto.

I vincitori del presente concorso dipendenti di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo di prova non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori al concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

16. I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Roma, addì 12 ottobre 1960

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problema di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

Prova orale:

Aritmetica: Operazioni con numeri razionali e potenze di essi. Divisibilità dei numeri interi: caratteri di divisibilità. Prova del nove delle quattro operazioni fondamentali. Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi. Frazioni ordinarie e numeri decimali. Sistema metrico decimale Numeri complessi. Radice quadrata di un numero razionale. Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa. Regola del 3 semplice e del 3 composto. Regola d'interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria: Nozioni elementari di geometria piana e solida. Triangoli e poligoni; loro principali proprietà. Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali. Problemi grafici fondamentali. Nozioni sull'equivalenza delle figure piane: applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia: Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Geografia. Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - Stati d'Europa, loro capitali e principali città; loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia, i loro prodotti e i centri più notevoli. Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico: Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato Italiano.

Prove facoltative:

Lingue estere (francese, inglese e tedesco).
Telegrafo.
Dattilografia.

ALLEGATO *B*

Su carta legale da L. 100

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato (1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il (3) . . . . . a . . . . (provincia di . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data 12 ottobre 1960, relativo al concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (4)

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di . . . . per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . (indicare la specie . . . . . . conseguito presso la scuola . . . . (indicare quale), in data . . . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

(6) . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (7) . . . .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data . . . .

---

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello.

(3) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative, di cui al punto 5 del bando, dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta.

(5) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(7) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda delle ferrovie dello Stato degli eventuali cambiamenti di indirizzo.

(7474)

Concorso per esami e per titoli a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.1.202/141156 in data 8 ottobre 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati a vari Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Il Ministro: SPATARO

AVVISO PROGRAMMA

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Ancona	posti	20
Compartimento di Bari	»	20
Compartimento di Bologna	»	40
Compartimento di Cagliari	»	20
Compartimento di Firenze	»	90
Compartimento di Genova	»	50
Compartimento di Milano	»	60
Compartimento di Napoli	»	20
Compartimento di Palermo	»	20
Compartimento di Reggio Calabria	»	20
Compartimento di Roma	»	30
Compartimento di Torino	»	50
Compartimento di Trieste	»	20
Compartimento di Venezia	»	20
Uffici di Verona	»	20
	Totale posti	500

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

2. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza, rilasciata da scuola italiana, anche all'estero governativa o pareggiata, di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale o di altro titolo equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore dovranno presentare anche quello richiesto ai fini della valutazione di cui al punto 11 seguente.

3. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il Compartimento per il quale intendono concorrere, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 2;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che dànno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine ed altri ordigni esplosivi diversi dalle mine e per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato di nove anni per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite di età è elevato fino a quarantacinque anni anche per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli altoatesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai Direttori Compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

5. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata al punto 3 del presente bando.

6. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

L'Azienda non assume ovviamente, alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero per qualsiasi altro motivo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità, non scaduti di validità.

7. I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,60; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 14, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 7.

8. Il Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716 modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1960, n. 3746.

Il provvedimento di nomina delle Commissioni verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda o professori abilitati all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

9. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*).

Alle prove facoltative di lingue estere saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

I candidati, che, per aver dimostrato la piena conoscenza della lingua tedesca abbiano riportato un punteggio non inferiore a 0,40 in ciascuna delle relative prove, concorreranno inoltre alla riserva dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1951, n. 1396 prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1597.

Le dette prove facoltative saranno prese in considerazione solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

10. Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissione disporrà dei seguenti punti:

composizione in italiano	punti 10
problema	» 10
prova orale	» 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente: di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Per la valutazione delle prove di lingue, il candidato deve riportare almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

11. I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) di *precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nella nomina.*

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di cinque punti, così suddivisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6,01 a 6,50 . . .	punti 0,25
media dei voti da 6,51 a 7 —	» 0,75
media dei voti da 7,01 a 7,50 . . .	» 1,25
media dei voti da 7,51 a 8 — . . .	» 1,75
media dei voti da 8,01 a 9 — . .	» 2,25
media dei voti da 9,01 a 10 — .	» 3 —

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,50 al massimo per la valutazione del diploma di istituto di istruzione di 2° grado seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6,00 a 6,50 .	punti 0,20
media dei voti da 6,51 a 7,50 .	» 0,30
media dei voti da 7,51 a 8,00 .	» 0,40
media dei voti superiore a 8/10 . .	» 0,50

b) punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado oltre quello di cui alla precedente lettera *a*);

c) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato nei reparti ferrovieri del Genio, esercizio linee ferroviarie in mansioni di livello pari o superiore a quelle previste per la qualifica di conduttore;

d) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di Conduttore;

e) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze di Enti pubblici o privati in mansioni non inferiori a quelle previste per il personale esecutivo degli uffici.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) sono cumulabili fra loro: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

12. La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, il punto ottenuto nella prova orale, il punto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il punto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A *parità di titoli, la preferenza è determinata:*

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria Compartimentale con la osservanza *delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare* ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del *Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il* 15% dei posti assegnati agli Uffici di Verona e il 2 % dei posti assegnati a ciascun Compartimento, è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a dette percentuali risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore all'unità, verrà comunque assegnato un posto per la *riserva medesima, se, invece, dal calcolo risultasse un numero* intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al presente concorso hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova facoltativa di lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi concorreranno alle riserve di cui al comma precedente: dovranno, però, dimostrare mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana, esame che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini del punteggio complementare con un massimo di punti 0,50 per l'esame scritto e di punti 0,50 per l'esame orale.

Tale prova di esame, che consisterà in un tema scritto e in una conversazione, sarà valutata soltanto se il candidato avrà riportato almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

13. Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, *non oltre* 30 *(trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:*

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: estratto dello stato di servizio (« **estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;**

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di Leva: «certificato di esito di leva», su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto, di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

14. I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 13 verranno sottoposti a visita medica da parte dei Sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 7 del presente bando.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica.

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione; a tal fine, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire alla Segreteria Compartimentale ove hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, apposita istanza in carta legale da L. 100, corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 6.

15. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero dei vincitori quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire i posti messi a concorso.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aspiranti dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata al conseguimento della abilitazione ai freni, scambi e manovre nonchè al conseguimento della idoneità al servizio di controlleria nei treni nel prescritto esame che gli interessati dovranno sostenere durante il periodo di prova.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto e conseguire le abilitazioni nonchè l'idoneità negli esami di cui al quinto comma del presente punto.

I vincitori del concorso dipendenti di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo di prova non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

16. I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dallo impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Roma, addì 12 ottobre 1960

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1. Componimento italiano su tema dato
2. Problema di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

Prova orale:

Aritmetica: Operazioni con numeri razionali, potenze di essi. Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità. Prova del nove delle quattro operazioni fondamentali. Numeri primi; ricerca dei divisori di un numero. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del 3 semplice e del 3 composto - Regola di interesse e di sconto, di ripartizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria: Nozioni elementari di geometria piana e solida. Triangoli e poligoni, loro principali proprietà. Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali. Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane: applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia: Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII. La rivoluzione francese e l'impero napo-

leonico nei rapporti con l'Italia. Moti e figure principali del Risorgimento italiano. Le guerre per l'indipendenza e l'unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa. Stati d'Europa, loro capitali e principali città, loro traffici e comunicazioni con l'Italia. Le regioni d'Italia, i loro prodotti e centri più notevoli. Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

* * *

Nozioni elementari di diritto pubblico - Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato Italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

Disposizioni generali. Del contratto di trasporto. Biglietti di corsa semplice. Biglietti per viaggi di andata e ritorno - Viaggi in comitiva - Biglietti per viaggi circolari ad itinerario combinabile - Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali - Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni.

ALLEGATO *B*

Su carta legale da L. 100

Alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato (1)

Il sottoscritto (2) . . nato il (3) a . (provincia di .), presa conoscenza dell'avviso programma in data 12 ottobre 1960, relativo al concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (4)

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di . per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . (indicare la specie . . conseguito presso la Scuola . . . . (indicare quale), in data . . . . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

(6). . . . .

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo . (7)
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data . .

---

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello.

(3) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando

(4) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(5) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(7) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(7475)

Concorso per esami e per titoli a duecentocinquanta posti di operaio in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.1.202/141156 in data 8 ottobre 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con assegnazione alle dipendenze del Servizio impianti elettrici.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Il Ministro: SPATARO

AVVISO PROGRAMMA

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a 250 posti di operaio qualificato in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Ancona	posti	25
Compartimento di Bari . .	»	10
Compartimento di Bologna	»	10
Compartimento di Cagliari . . .	»	5
Compartimento di Firenze . . .	»	15
Compartimento di Genova .	»	15
Compartimento di Milano	»	40
Compartimento di Napoli	»	10
Compartimento di Palermo.	»	20
Compartimento di Reggio Calabria	»	15
Compartimento di Roma	»	25
Compartimento di Torino	»	45
Compartimento di Trieste	»	5
Compartimento di Venezia . . .	»	10
Uffici di Verona	»	10
Totale posti . .		250

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

2. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

3. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il Compartimento per il quale intendono concorrere, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 2;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine e per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato di nove anni per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 257.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite di anni trenta è elevato fino a quarantacinque anni anche per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste, e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai Direttori Compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

5. I concorrenti che intendano sostenere le prove facoltative su nozioni di fisica e chimica e di elettrotecnica nonchè quella di lingua tedesca, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata al punto 3 del presente bando.

6. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avrà luogo la prova scritta, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

L'Azienda non assume ovviamente alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero per qualsiasi altro motivo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità, non scaduti di validità.

7. I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 14, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 7.

8. Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina delle Commissioni verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, sarà aggregato alla Commissione esaminatrice, soltanto per detta prova, un funzionario competente dell'Azienda o un professore abilitato all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

9. Gli esami obbligatori consisteranno:

a) in un breve dettato in lingua italiana;

b) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza ed abilità nel mestiere di operaio elettromeccanico;

c) in una prova orale di cultura generale consistente: nella lettura e riassunto orale di un brano assegnato dalla Commissione esaminatrice;

nella dimostrazione della conoscenza di nozioni elementari di aritmetica e di geometria;

d) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere.

Gli argomenti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono indicati nel programma (allegato *A*).

10. Per ogni prova obbligatoria, ciascuna Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti	10
prova pratica	»	10
prova orale di cultura generale	»	10
prova orale di cultura specifica	»	10

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno ottenuto almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alle prove orali i concorrenti che avranno ottenuto almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno ottenuto almeno sei punti su dieci in ciascuna delle prove orali.

Alle prove facoltative di cui al punto 5 del presente bando saranno ammessi soltanto i concorrenti dichiarati idonei.

Le prove facoltative di fisica e chimica e di elettrotecnica, i cui argomenti sono specificati nell'allegato *A*) avranno luogo nello stesso giorno di svolgimento delle prove orali obbligatorie.

La prova facoltativa sulla lingua tedesca consisterà nella traduzione scritta dall'italiano senza uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la piena conoscenza della lingua tedesca

Per le prove facoltative la Commissione disporrà complessivamente, di:

2 punti per l'esame di chimica e fisica;

3 punti per l'esame di elettrotecnica;

0,50 punti per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale della lingua tedesca: se il candidato riporterà il punteggio di almeno 0,40 in ciascuna prova, concorrerà alla riserva dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1396-1951.

Le succitate prove facoltative saranno prese in considerazione soltanto se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

Per la valutazione della prova di lingua, il candidato deve riportare almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

11. I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nella nomina.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6,01 a 6,50	punti	0,25
media dei voti da 6,51 a 7 —	»	0,75
media dei voti da 7,01 a 7,50	»	1,25
media dei voti da 7,51 a 8 —	»	1,75
media dei voti da 8,01 a 9 —	»	2,25
media dei voti da 9,01 a 10 —	»	3 —

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) diploma di istituto industriale di 2° grado:

punti 0,50 per la media sino a 6,50/10
punti 0,70 per la media da 6,51 a 7,50
punti 0,80 per la media da 7,51 a 8
punti 1 — per la media superiore a 8/10:

b) licenza di scuola tecnica industriale o di istituto professionale ad indirizzo industriale:

punti 0,30 per la media fino a 6,50/10
punti 0,35 per la media da 6,51/10 a 7,50/10
punti 0,40 per la media da 7,51/10 a 8/10
punti 0,45 per la media superiore a 8/10;

c) licenza di scuola di avviamento professionale tipo industriale:

punti 0,10 per la media fino a 6,50/10
punti 0,15 per la media da 6,51/10 a 7,50/10
punti 0,20 per la media da 7,51/10 a 8/10
punti 0,25 per la media superiore a 8/10;

d) punti 0,20 per l'idoneità riportata in uno o più pubblici concorsi ferroviari o di altre Amministrazioni statali.

e) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in qualsiasi mansione alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato o nei reparti ferroviari del Genio - Esercizio linee ferroviarie o, in mansioni attinenti al mestiere di elettricista, presso enti pubblici o privati;

f) punti 0,20 per ogni certificato di frequenza con risultato favorevole, di corsi professionali di specializzazione attinente al mestiere di elettricista, tenuti presso scuole pubbliche (diurne o serali) o presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o altri enti pubblici o privati.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) non sono cumulabili tra loro, ma ciascuno di essi è cumulabile con tutti gli altri; complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

12. La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto riportato nelle prove orali, il voto riportato nelle prove facoltative nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare:
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento:
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3):
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra:
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli:
2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria compartimentale, con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfani di guerra e categorie assimilate, nonchè della altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 15 % dei posti assegnati agli Uffici di Verona e il 2 % dei posti assegnati a ciascun Compartimento è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a dette percentuali risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore all'unità, verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima, se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al presente concorso hanno facoltà, qualora espressamene lo richiedano, di sostenere in luogo della prova facoltativa di lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi concorreranno alle riserve di cui al comma precedente: dovranno, però, dimostrare mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana, esame che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini del punteggio complementare con un massimo di punti 0,50 per l'esame scritto e di punti 0,50 per l'esame orale.

Tale prova di esame, che consisterà in un breve dettato e in una conversazione, sarà valutata soltanto se il candidato avrà riportato almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

13. Le graduatorie compartimentali dei concorso verranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

c) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100 comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato su carta bollata da L. 100 comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: « estratto dello stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina Militare), provvisto del bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: « estratto del foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva » su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani che appartegono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di Autorità Militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere b), d) ed e), del presente punto, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi su carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

14. I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 13 verranno sottoposti a visita medica da parte dei Sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 7 del presente bando.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria - Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della visita medica.

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione: a tal fine entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire alla Segreteria compartimentale ove hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso apposita istanza in carta legale da L. 100, corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 6.

15. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero dei vincitori quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire i posti messi a concorso.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aspiranti dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di operaio qualificato in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata al conseguimento, durante il periodo di prova, delle abilitazioni alle scorte carrelli ed allo scambio moduli di tolta tensione e manovra sezionatori da palo nonchè al conseguimento di almeno due abilitazioni di 1ª categoria di specialità diverse.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto e conseguire le abilitazioni di cui al 5° comma del presente punto.

I vincitori del presente concorso dipendenti di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo di prova non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

16. I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il Direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Roma, addì 12 ottobre 1960

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova orale di cultura generale:

Lettura corrente di un brano appropriato al grado di cultura richiesto per i concorrenti e spiegazione delle cose lette.

Aritmetica e geometria: Operazioni sui numeri interi e decimali. Frazioni. Sistema metrico decimale Proporzioni. Potenze, radici, numeri negativi (concetto). Punto Linea. Retta. Segmento. Parallele e perpendicolari. Angoli e loro misure. Le quattro operazioni sugli angoli. Figure piane e superficie relativa. Teorema di Pitagora. Figure solide più comuni e relative superfici e volumi. Similitudine (concetto).

Prova orale di cultura specifica:

Proiezione ortogonale (piante, sezione, vista, scale, quote).

Tecnologie: materiali metallici ferrosi e non ferrosi. Legnami. Isolanti. Cenni sui materiali sintetici. Utensili Macchine utensili. Metrologi d'officina. Lavorazione (trattamenti termici, laminazione, trafilatura, fusione, saldatura, fucinatura)

Nozioni generali di meccanica elementare, del calore e dell'elettricità.

Misure di corrente, tensione, potenza energia, resistenza isolamento.

Apparecchi e unità di misura relativi.

Schemi elettrici e simboli relativi.

Principi di funzionamento e descrizione sommaria di: Motori e generatori a corrente continua. Generatori a c. a. Motori sincroni ed asincroni. Trasformatori statici. Convertitori. Raddrizzatori.

Prove facoltative:

1) fisica e chimica:

Meccanica dei solidi: spazio, tempo, velocità, velocità angolare (giri al 1'). Moto uniforme e vario. Composizione dei movimenti. Forze, elementi, rappresentazione grafica e composizione. Peso specifico. Lavoro. Potenza. Attrito. Energia. Rendimento. Leva. Piano inclinato. Sollecitazioni semplici: Elasticità.

Meccanica dei fluidi: Generalità. Principi di Pascal e di Archimede. Pressione. Pressione atmosferica (sifoni, pompe a pistone, compressori, vasi comunicanti). Portata.

Calore: Calore, temperatura e calore specifico. Dilatazione. Cambiamento di stato. Trasmissione del calore. Trasformazione reciproca tra calore e lavoro.

Acustica: Suono. Concetto generale. Intensità, altezza e timbro. Propagazione del suono.

Ottica: Generalità sulla luce. Riflessione. Rifrazione. Intensità luminosa ed illuminazione.

Chimica: Costituzione della materia. Corpi semplici e composti. Acidi, basi, sali e principali reazioni chimiche. Combustioni. Principali elementi e relativi composti.

2) Elettrotecnica.

Quantità di elettricità e corrente elettrica. Tensione. Forza elettromotrice e controelettromotrice. Capacità e condensatori.

Resistenza elettrica: Resistenza specifica. Isolanti e conduttori. Rigidità dielettrica.

Leggi di Ohm e di Kirchoff.

Effetti termici della corrente elettrica.

Legge di Joule.

Potenza elettrica.

Effetti chimici; Pile ed accumulatori (principio).

Magnetismo: Generalità. Campo magnetico. Permeabilità. Forza magnetomotrice. Forza portante.

Elettromagnetismo.

Induzione elettromagnetica Leggi di Faraday e di Lenz. Forze ponderomotrici. Autoinduzione. Extracorrente. Correnti parassite. Mutua induzione. Effetto pelle.

Correnti variabili e alternate: Generalità. Induttanza. Impedenza. Reattanza. Capacità.

Circuiti a c. a. Leggi relative.

Potenza nella c a Fattore di potenza.

Sistema trifase. Campo rotante.

Cenni sull'elettronica.

ALLEGATO *B*

Su carta da bollo da L. 100

Alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato (1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il (3) . . . . a . . . . (provincia di . . . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 12 ottobre 1960 relativo al concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma. (Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative specificate al punto 5 del bando, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta).

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di . . . . per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . (indicare la specie . . . .) conseguito presso la Scuola . . . . (indicare quale), in data . . . . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

(5) . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (6) . . . .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data . . . .

---

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello.

(3) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(6) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(7476)

Concorso per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.1.202/141156 in data 8 ottobre 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Il Ministro: SPATARO

AVVISO-PROGRAMMA

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti* appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Ancona	posti	35
Compartimento di Bari	»	31
Compartimento di Bologna	»	55
Compartimento di Cagliari	»	30
Compartimento di Firenze	»	72
Compartimento di Genova	»	90
Compartimento di Milano	»	340
Compartimento di Napoli	»	40
Compartimento di Palermo	»	45
Compartimento di Reggio Calabria	»	60
Compartimento di Roma	»	65
Compartimento di Torino	»	202
Compartimento di Trieste	»	40
Compartimento di Venezia	»	50
Uffici di Verona	»	45
Totale . . .	»	1.200

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

2. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale *delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione* è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello allegato A.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il Compartimento per il quale intendono concorrere, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 2;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che hanno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine e per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato di nove anni per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite di anni trenta è elevato fino a quarantacinque anni anche per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i profughi dai territori ceduti allo stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrirismo o di sevizie.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati come civili.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dello art. 5 dello Stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

5. — I concorrenti che intendano sostenere la prova facoltativa sul servizio delle manovre nonchè quella sulla lingua tedesca, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata al punto 3 del presente bando.

6. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avrà luogo la prova scritta, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ad ogni buon fine, i concorrenti stessi riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

L'azienda non assume ovviamente alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero per qualsiasi altro motivo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

3) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità, non scaduti di validità.

7. — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I candidati dovranno inoltre conseguire un punteggio non inferiore a 200/1000 nel complesso delle prove di psicotecnica, atte a controllare le attitudini psichiche dei candidati stessi.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda, alla visita medica di cui al punto 14, li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 7.

8. — Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le Commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina delle Commissioni verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca sarà aggregato alla Commissione esaminatrice, soltanto per detta prova, un funzionario competente dell'Azienda o un professore abilitato all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami obbligatori verteranno:

a) su un breve dettato in lingua italiana;

b) su una prova orale di cultura generale consistente nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette, nonchè su nozioni di aritmetica e geometria elementare in relazione al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

10. — Per ogni prova obbligatoria, ciascuna Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti 10
prova orale	» 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Alle prove facoltative di cui al punto 5 del presente bando saranno ammessi soltanto i concorrenti dichiarati idonei.

Tali prove consisteranno rispettivamente:

a) in un esame orale riguardante nozioni generali sul servizio delle manovre che sarà espletato contemporaneamente alla prova di cultura generale;

b) nella traduzione scritta, dall'italiano al tedesco, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la piena conoscenza della lingua tedesca.

Per le succitate prove facoltative, che saranno prese in considerazione soltanto se il concorrente avrà riportato almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame, la Commissione disporrà, complessivamente, di:

punti 1 per l'esame sul servizio delle manovre;

punti 0,50 per l'esame scritto e punti 0,50 per l'esame orale sulla lingua tedesca: se il candidato riporta il punteggio di almeno 0,40 in ciascuna prova, concorre inoltre alla riserva dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1396-1951.

Per la valutazione della prova di lingua, il candidato deve riportare almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

11. — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nella nomina.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) tre punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, seguendo i criteri di cui appresso:

media dei voti da 6,01 a 6,50	punti 0,25
media dei voti da 6,51 a 7	» 0,75
media dei voti da 7,01 a 7,50	» 1,25
media dei voti da 7,51 a 8	» 1,75
media dei voti da 8,01 a 9	» 2,25
media dei voti da 9,01 a 10	» 3 —

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto: dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

B) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per l'idoneità riportata in uno o più pubblici concorsi ferroviari o di altre Amministrazioni statali;

b) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in qualsiasi mansione alle dipendenze delle ferrovie dello Stato, o nei reparti ferrovieri del Genio - Esercizio linee ferroviarie, o alle dipendenze di ditte appaltatrici di lavori per conto delle ferrovie dello Stato;

c) punti 0,05 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato presso enti pubblici.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono cumulabili tra loro: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punti 0,10 per ogni anno di servizio prestato;

punti 0,25 per ognuna delle abilitazioni ferroviarie conseguite.

12. — La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nelle prove facoltative nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria compartimentale con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestano la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1960, il 5% dei posti messi a concorso è riservato agli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno 5 anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai manovali e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del presente bando di concorso, il 45° anno di età.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 15% dei posti assegnati agli Uffici di Verona e il 2% dei posti assegnati a ciascun compartimento è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a dette percentuali risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore alla unità, verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima; se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al presente concorso, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova facoltativa di lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi concorreranno alle riserve di cui al comma precedente: dovranno, però, dimostrare mediante prova di esame scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana, esame che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini del punteggio complementare con un massimo di punti 0,50 per l'esame scritto e di punti 0,50 per l'esame orale. Tale prova di esame, che consisterà in un breve dettato e in una conversazione, sarà valutata soltanto se il candidato avrà riportato almeno punti 0,25 all'esame scritto e punti 0,25 all'esame orale.

13. — Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, saranno invitati dall'Azienda a far pervenire non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva » su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire nei termini, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esonerato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il titolo di studio ove non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

14. I concorrenti di cui al primo comma del precedente punto 13 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 7 del presente bando.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuare mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica.

Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita medica di revisione; a tal fine, entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire alla Segreteria compartimentale ove hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso apposita istanza in carta legale da L. 100 corredata da certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 6.

15. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero dei vincitori quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire i posti messi a concorso.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aspiranti dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di manovale in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale, previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto. I vincitori del presente concorso dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo di prova non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesapresente o futura.

16. I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Su carta legale da L. 100 ALLEGATO *A*

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato (1) .

Il sottoscritto (2) . . . . . nato il (3) . a . . . (provincia di . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 12 ottobre 1960 relativo al concorso a milleduecento posti di manovale in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (4).

Chiede di sostenere la prescritta prova di esame presso il Compartimento di . . per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . (indicare la specie) conseguito presso la scuola . . . . . (indicare quale), data . .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

(6) . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale).

Indirizzo (7) . . . .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile).

Data . . . .

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello.

(3) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti di cui al punto 3 del bando.

(4) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative specificate al punto 5 del bando, dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta.

(5) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella ligua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(7) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

(7477)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151450) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C

PREZZO L. 200